

1. NORME GENERALI**1.0 Definizioni**

Si conviene che le seguenti dizioni ed espressioni menzionate nei documenti contrattuali stiano rispettivamente ad indicare e a definire:
E.ON Produzione S.p.A. : E.ON Produzione S.p.A.

Fornitore: la persona fisica o giuridica che, con il perfezionamento del contratto di servizio, si è impegnata all'espletamento del servizio.

Contratto di servizio: l'accordo tra i contraenti per l'esecuzione del servizio comprendente di norma:

- **Lettera d'ordine**: documento in cui sono precisati, tra l'altro, l'oggetto del contratto di servizio, la suddivisione in partite, il programma cronologico e le specifiche norme economiche ed amministrative inerenti il contratto;
- **Lettera di accettazione**: il documento sottoscritto dal legale rappresentante del Fornitore con il quale lo stesso accetta il contratto di servizio incondizionatamente;
- **Consistenza del servizio e/o Elenco Prezzi e relative Norme di Misurazione e Contabilizzazione**: documento che contiene, a fronte delle singole prestazioni del Fornitore, i corrispettivi e le norme di misurazione e contabilizzazione delle quantità a cui deve essere applicato il relativo prezzo di elenco;
- **Capitolato Tecnico**: documento contenente la estensione, le esclusioni del servizio e le prescrizioni di carattere tecnico sia funzionali che costruttive. Il capitolato tecnico è, di norma, corredato dei necessari allegati;
- **Capitolato per prestazioni di servizi di manutenzione, riparazione e revisione**: il presente documento contenente le condizioni generali che regolano il contratto di servizio.

L'insieme dei suddetti documenti costituisce, in modo unitario ed inscindibile, il contratto di servizio, nel seguito "contratto".

1.1 Differenzia tra documenti contrattuali

Con riferimento ai documenti contrattuali menzionati nell'art. 1.0 si precisa che, in caso di incompatibilità tra taluni di essi, la prevalenza è determinata dalla sequenza secondo la quale i documenti stessi si trovano ivi elencati.

1.2 Obblighi del Fornitore

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'espletamento del servizio devono intendersi a completo carico del Fornitore ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico dell'E.ON Produzione S.p.A. nei documenti di cui all'art. 1.0. L'enunciazione degli obblighi ed oneri a carico del Fornitore è solo esemplificativa e non limitativa, nel senso che, ove si rendesse necessario da parte del Fornitore assumere obblighi ed oneri, anche economici, non indicati nei suddetti documenti, ma necessari per l'espletamento del servizio, questi sono a completo carico del Fornitore. Quanto forma oggetto del contratto è disciplinato esclusivamente dai documenti costituenti il contratto ai sensi dell'art. 1.0.

1.3 Osservanza di leggi, regolamenti e norme

Il Fornitore, nella esecuzione del servizio deve ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle disposizioni legislative come pure osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di progettazione, di costruzione, di controllo e collaudo dei macchinari e delle opere oggetto del servizio, di contratti di lavoro, di previdenza, di sicurezza ed igiene del lavoro, di trattamento, utilizzazione e smaltimento di rifiuti e di quanto altro possa comunque interessare l'esecuzione del servizio. Al contratto si applicano tutte le disposizioni previste dalla Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modifiche ed integrazioni.

1.4 Responsabilità

Il Fornitore assume a suo esclusivo carico la più completa ed assoluta responsabilità per i sinistri e danni di qualsiasi genere, direttamente o indirettamente da esso o dai propri dipendenti comunque causati o subiti, sollevando interamente e rendendo indenne l'E.ON Produzione S.p.A. da ogni e qualsiasi responsabilità, anche indiretta, nonché da ogni onere al riguardo.

1.5 Denuncia ad Enti Previdenziali, Assicurativi ed Antifortunistici

Come previsto dal comma 7 dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, il Fornitore e per suo tramite gli eventuali subappaltatori devono trasmettere all'E.ON Produzione S.p.A., prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antifortunistici, concernenti i propri dipendenti. Successivamente i medesimi hanno l'obbligo di trasmissione periodica all'E.ON Produzione S.p.A. di copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

1.6 Comunicazioni ad ASL

Il Fornitore, qualora prescritto, è tenuto, prima di iniziare il servizio, a comunicare alla Asl territorialmente competente il proprio nominativo ed indicare le proprie previsioni di massima sulla forza lavorativa da impiegare. Inoltre, in applicazione delle disposizioni vigenti, il Fornitore deve predisporre il "piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori" che dovrà essere messo a disposizione della Autorità competente alle verifiche ispettive. Copia di tale piano, inviato alla Asl competente, dovrà essere trasmessa all'E.ON Produzione S.p.A.. Tale disciplina si applica anche ai subappalti.

1.7 Comunicazioni e disposizioni, constatazioni in contraddittorio

Le comunicazioni al Fornitore hanno luogo per iscritto. Esse possono essere trasmesse alla sede del Fornitore o consegnate direttamente al suo Rappresentante, come definito all'art. 5.2. Qualora il Fornitore non presenti per iscritto le sue osservazioni ad eventuali disposizioni comunicate dall'E.ON Produzione S.p.A. entro dieci giorni dalla loro ricezione, le disposizioni stesse si intendono integralmente accettate e il Fornitore perde il diritto di avanzare riserve. Sulle osservazioni eventualmente presentate dal Fornitore, l'E.ON Produzione S.p.A. deve comunicare le proprie determinazioni entro trenta giorni dalla loro ricezione. Ogni qualvolta uno dei contraenti richieda di constatare in contraddittorio una situazione o un fatto verificatosi nel corso dell'esecuzione del servizio, l'altro è tenuto ad aderire e a sottoscrivere il relativo verbale di constatazione.

I contraenti non potranno avanzare alcuna pretesa o riserva in ordine a fatti o situazioni per i quali, pur essendo stato possibile effettuare la constatazione in contraddittorio, la stessa non sia stata tempestivamente richiesta. Il Fornitore è tenuto a far constatare tempestivamente ogni eventuale irregolarità nell'esecuzione di attività che non siano di sua competenza ma che possano comunque condizionare la sua attività.

1.8 Personale dipendente dal Fornitore

Il Fornitore deve effettuare il servizio con personale idoneo, di provate capacità ed adeguato, qualitativamente e numericamente, alle necessità connesse agli obblighi derivantigli dal contratto. In particolare egli deve provvedersi e servirsi di tutta la mano d'opera occorrente, impegnandosi inoltre a comunicare all'E.ON Produzione S.p.A. i nominativi ed i dati anagrafici del personale che di volta in volta è incaricato dell'esecuzione del servizio. Comunque il Fornitore non ha diritto a compensi di sorta se, nel corso del servizio, deve modificare, sia sotto il punto di vista qualitativo sia quantitativo, le sue previsioni iniziali relative alla mano d'opera. Il Fornitore è tenuto a procedere all'allontanamento e/o alla sostituzione - nel rispetto delle norme vigenti e senza oneri per l'E.ON Produzione S.p.A. - di quei dipendenti per i quali l'E.ON Produzione S.p.A. avanzasse, a suo insindacabile giudizio, apposita richiesta. Il Fornitore rimane comunque responsabile, in ogni caso, dell'operato del personale da lui dipendente. Il Fornitore deve provvedere affinché il proprio personale rispetti le procedure messe in atto dall'E.ON Produzione S.p.A. per il controllo degli accessi. Il Fornitore, se non previsto a cura dell'E.ON Produzione S.p.A., deve dotare il personale dipendente di un tesserino di riconoscimento. Il Fornitore deve provvedere a che siano osservate le norme di cui al presente articolo anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale dipendente.

1.9 Trattamento economico e tutela del personale

Il Fornitore deve applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi dell'art. 2070 del Codice Civile, vigenti nel periodo di tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, nonché adempiere regolarmente agli oneri previdenziali, assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore. Il Fornitore è tenuto a provvedere alla tutela del personale dipendente comunque addetto al servizio. A tale fine egli è tenuto, pertanto, ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Il Fornitore deve provvedere a che siano osservate le norme di cui al presente articolo anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale dipendente.

1.10 Prova degli adempimenti

Il Fornitore, tutte le volte che l'E.ON Produzione S.p.A. lo richieda, deve dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni sopra richiamate, restando inteso che la mancata richiesta da parte dell'E.ON Produzione S.p.A. non lo esonera in alcun modo dalle sue responsabilità. L'E.ON Produzione

S.p.A. si riserva in ogni momento la facoltà di non dare corso ai pagamenti ove il Fornitore non dimostri di essere in regola con gli adempimenti di legge, nei riguardi degli Enti interessati, della manodopera impiegata e dei terzi in genere.

1.11 Assicurazioni

Prima di dare inizio al servizio, il Fornitore è tenuto, senza che per questo siano comunque limitate le sue responsabilità contrattuali, a stipulare assicurazione per tutta la durata del contratto e per importo adeguato all'attività da svolgere, contro tutti i danni alle persone ed alle cose anche di sua proprietà. La polizza di assicurazione, che dovrà contenere in particolare la clausola di rinuncia da parte della società assicuratrice al diritto di rivalsa nei confronti dell'E.ON Produzione S.p.A., dovrà essere esibita alla consegna dei lavori e gli estremi di essa dovranno essere riportati nel verbale di consegna. Il Fornitore deve comunque tenere indenne l'E.ON Produzione S.p.A. da qualsiasi pretesa fatta valere da terzi, ove non ottempererà in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra.

1.12 Dovere di riservatezza

Il Fornitore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutte le informazioni, i documenti e i disegni riguardanti l'oggetto del servizio e ad astenersi, salvo preventivo benestare scritto dell'E.ON Produzione S.p.A., dal pubblicare o comunque diffondere fotografie, articoli e notizie su quanto fosse venuto a sua conoscenza e/o in possesso in relazione all'espletamento del servizio medesimo. Egli deve inoltre astenersi dall'effettuare fotografie e/o filmati delle opere eseguite da terzi per conto dell'E.ON Produzione S.p.A., salvo preventivo benestare scritto dell'E.ON Produzione S.p.A. stessa.

2. SUBAPPALTI**2.1 Generalità**

Si applica la disciplina prevista dall'art. 18 della legge n. 55/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui il Fornitore affidi anche solo parte del servizio in subappalto senza la preventiva autorizzazione, l'E.ON Produzione S.p.A. può avvalersi della facoltà di risoluzione del contratto a norma dell'art. 14.1.

2.2 Responsabilità

Qualora, durante l'esecuzione del servizio ed in qualsiasi momento, l'E.ON Produzione S.p.A. e/o il Fornitore accertino che il subappaltatore è inadempiente, il Fornitore stesso dovrà prendere immediate misure per la risoluzione della relativa subcommessa e per l'allontanamento del subappaltatore medesimo dal luogo del servizio. Il Fornitore potrà proseguire il servizio, previo benestare scritto dell'E.ON Produzione S.p.A., con altro subappaltatore oppure, qualora ne abbia i requisiti, provvedere direttamente con proprio personale. La risoluzione del subappalto non dà alcun diritto al Fornitore di pretendere dall'E.ON Produzione S.p.A. indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini contrattuali.

3. CONSEGNA AREE E IMPIANTI – GIORNALE LAVORI – DATI STATISTICI – PULIZIA**3.1 Consegna aree**

L'E.ON Produzione S.p.A. mette a disposizione del Fornitore le sole aree sulle quali si svolgono le attività oggetto del servizio; il Fornitore dovrà quindi procurarsi, a sua cura e spese, la disponibilità delle ulteriori aree che fossero necessarie. L'E.ON Produzione S.p.A. comunicherà al Fornitore il giorno, l'ora e il luogo fissati per la consegna delle aree necessarie per dare inizio al servizio. Della consegna verrà redatto apposito verbale, al quale verranno allegati, eventualmente, i disegni, le planimetrie, i rilievi, i tracciati delle opere e delle installazioni esistenti. L'eventuale completamento delle consegne avrà luogo durante lo svolgimento delle attività oggetto del servizio in relazione alle esigenze previste nel Programma Cronologico, se previsto. Qualora il Fornitore non si presenti nel giorno, ora e luogo stabiliti, oppure rifiuti di ricevere la consegna, verrà ad esso assegnato un termine perentorio trascorso inutilmente il quale l'E.ON Produzione S.p.A. avrà diritto di risolvere il contratto e di incamerare l'eventuale cauzione, salvo il maggior danno. Qualora, entro dieci giorni dalle consegne di cui ai commi precedenti, il Fornitore non comunichi per iscritto all'E.ON Produzione S.p.A. le sue osservazioni, le consegne stesse si considereranno integralmente accettate. Sulle osservazioni eventualmente espresse dal Fornitore, l'E.ON Produzione S.p.A. comunicherà le proprie determinazioni entro trenta giorni dalla loro ricezione.

3.2 Giornale lavori

L'E.ON Produzione S.p.A. segue, se ritenuto necessario, lo svolgimento delle attività mediante annotazione in apposito giornale che, con la frequenza stabilita dall'E.ON Produzione S.p.A. e comunque ogni qualvolta l'E.ON Produzione S.p.A. stesso ne faccia apposita richiesta, deve essere firmato dal Fornitore il quale ha diritto di fare le sue osservazioni in merito. L'E.ON Produzione S.p.A. consegna al Fornitore una copia del giornale suddetto firmata dai Rappresentanti dell'E.ON Produzione S.p.A.. Nel giornale l'E.ON Produzione S.p.A. riporta ogni notizia di rilievo relativa alle attività, alle condizioni ambientali e meteorologiche.

3.3 Dati statistici

L'E.ON Produzione S.p.A. ha il diritto di rilevare tutti quei dati statistici relativi alla manodopera, ai materiali, alle attrezzature e macchinari impiegati che ritenga opportuno per le proprie indagini, studi e conclusioni sull'andamento generale del servizio. Il Fornitore deve consegnare giornalmente all'E.ON Produzione S.p.A. un rapporto delle attività eseguite il giorno precedente, con l'indicazione dell'avanzamento giornaliero e progressivo di ogni partita di attività, del numero e della qualifica degli operai, delle ore di lavoro effettuate, dell'elenco e delle ore dei macchinari impiegati, dei materiali consumati e di ogni altra notizia inerente ai lavori che possa venire richiesta dall'E.ON Produzione S.p.A..

3.4 Pulizia

I cantieri e le opere devono essere mantenuti adeguatamente puliti ed ordinati dal Fornitore durante tutto il corso delle attività di sua competenza.

4. SICUREZZA SUL LAVORO**4.1 Norme antinfortunistiche**

Il Fornitore dovrà attenersi, scrupolosamente e rigorosamente, a quanto in proposito prescritto dalle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva:

- dal D.P.R. del 07/01/1956 n. 164;
- dal D.P.R. del 27/04/1955 n. 547;
- dal D.Lgs. del 15/08/1991 n. 277;
- dal D.Lgs. del 19/09/1994 n. 626;
- dal D.Lgs. del 25/11/1996 n. 624.

Il servizio dovrà essere eseguito in condizioni di assoluta sicurezza per il personale e senza arrecare danni alle persone, alle cose ed alle opere esistenti.

4.2 Decreto Legislativo n. 626/94

Secondo quanto previsto dal D. Lgs. 626/94 e successive modifiche, l'E.ON Produzione S.p.A. fornisce dettagliate informazioni, anche in modo documentale:

- sui rischi specifici esistenti nell'area in cui sarà svolta l'attività lavorativa;
- sulle eventuali interferenze spaziali e temporali con le attività che saranno svolte dal personale E.ON Produzione S.p.A. o dipendente da altre imprese;
- sui piani di emergenza aziendali.

L'E.ON Produzione S.p.A. coopererà con il Fornitore all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi specifici incidenti sull'attività oggetto del contratto; il Fornitore si assume l'onere dell'attuazione di tali misure. In applicazione dell'art. 18 comma 8 della Legge 55/90, le misure di prevenzione e protezione individuali, integrate con quelle proprie dell'attività del Fornitore, verranno recepite in apposito capitolo del "Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori", predisposto dal Fornitore e consegnato in copia all'E.ON Produzione S.p.A. prima dell'inizio del servizio. In caso di mancata osservanza da parte del Fornitore delle previsioni di cui al presente art. 4.2, o di cui al precedente art. 4.1, l'E.ON Produzione S.p.A. ha il diritto di risolvere il contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 14.1, fermo restando la piena e diretta responsabilità del Fornitore per i danni eventualmente causati all'E.ON Produzione S.p.A..

4.3 Attività in prossimità di impianti in esercizio

Qualora le attività dovessero essere eseguite su o in prossimità di impianti in esercizio, il Fornitore è tenuto a richiedere per iscritto l'autorizzazione a iniziarle facendosi rilasciare conferma secondo le procedure in atto presso l'E.ON Produzione S.p.A.. Il Fornitore è tenuto a prendere tutte le necessarie precauzioni, ad osservare le eventuali prescrizioni, ad adottare tutti gli accorgimenti e i dispositivi di sicurezza, che le norme prescrivono

e che l'esperienza suggerisce, atti a prevenire ed evitare infortuni ed incidenti di qualsiasi genere. Nel caso si renda necessario mettere fuori servizio taluni impianti dell'E.ON Produzione S.p.A., il Fornitore dovrà chiedere ed ottenere, preventivamente, l'autorizzazione ad iniziare le attività dal personale dell'E.ON Produzione S.p.A. espressamente autorizzato ed attenersi a tutte le disposizioni da questi impartite.

5. RAPPRESENTANZE – COORDINAMENTO**5.1 Rappresentanza dell'E.ON Produzione S.p.A.**

L'E.ON Produzione S.p.A. ha diritto di controllare e verificare, tramite propri rappresentanti, la perfetta osservanza da parte del Fornitore di tutte le pattuizioni contrattuali e di tutte le disposizioni impartite dall'E.ON Produzione S.p.A., nonché il corretto e tempestivo svolgimento da parte del Fornitore medesimo di tutte le attività necessarie per l'espletamento del servizio. I controlli e le verifiche, eseguiti dal personale dell'E.ON Produzione S.p.A., non liberano il Fornitore dagli obblighi e responsabilità inerenti al corretto espletamento del servizio, in piena rispondenza alle clausole contrattuali, né da quelli incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore. Parimenti, tali controlli e verifiche non possono essere invocati come causa di interferenza nelle modalità di conduzione del servizio.

5.2 Rappresentanza del Fornitore

Il Fornitore prima dell'inizio delle attività designa un proprio Rappresentante preposto alla direzione dei cantieri e un Sostituto che, durante le assenze del primo, sia autorizzato a farne le veci. Il Rappresentante del Fornitore ed il suo Sostituto, ai quali competono tutte le responsabilità che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa del servizio, devono essere in possesso dei requisiti di legge, essere muniti delle necessarie deleghe e avere adeguata competenza tecnica e piena conoscenza di tutte le clausole contrattuali. Ove l'E.ON Produzione S.p.A., a suo insindacabile giudizio, richieda al Fornitore la sostituzione del Rappresentante o del Sostituto, il Fornitore dovrà provvedere immediatamente e senza oneri per l'E.ON Produzione S.p.A. alla loro sostituzione, nel rispetto delle norme vigenti. Il Rappresentante del Fornitore ed il suo Sostituto dovranno essere reperibili in ogni momento per tutta la durata del servizio in modo che nessuna attività subisca ritardi per effetto di loro assenza.

5.3 Coordinamento e subordinazione rispetto ad altre attività dell'E.ON Produzione S.p.A.

Il Fornitore è tenuto a svolgere la propria attività in modo tale da non recare molestia e comunque da non ostacolare quella svolta direttamente dall'E.ON Produzione S.p.A. e da altri appaltatori o fornitori nell'ambiente di lavoro dell'E.ON Produzione S.p.A.. In ogni modo, il Fornitore deve mantenere gli opportuni contatti con i suddetti appaltatori e fornitori in maniera da non ostacolare il migliore coordinamento di tutti i lavori. In caso di inosservanza delle disposizioni del presente punto, il Fornitore è responsabile di tutte le conseguenze che ne possano derivare, anche per conto di eventuali subappaltatori.

6. PROGRAMMA CRONOLOGICO E SPOSTAMENTO TERMINI**6.1 Esecuzione del lavoro in partite**

L'esecuzione del servizio potrà essere frazionata agli effetti cronologici in singole partite di attività, ciascuna con termini contrattuali differenziati. La suddivisione in partite non fa venire meno l'unicità del rapporto contrattuale.

6.2 Termini contrattuali

Il programma cronologico stabilisce, di norma, per ogni partita, i seguenti termini contrattuali:

- inizio attività (IA)
- termine attività (TA)

nonché gli altri eventuali termini indicati nel contratto. Il programma cronologico ha carattere esecutivo e impegna, in ogni caso, il Fornitore al rispetto di tutti i termini di tempo in esso indicati. Nell'accettare tali termini, il Fornitore ha tenuto debitamente conto di tutti i rischi connessi con l'esecuzione del servizio. Ove, per effetto di varianti, si determinino variazioni nell'entità di alcune partite, i termini contrattuali relativi sono, se necessario, congruamente spostati d'accordo tra le Parti. I termini contrattuali sopra indicati sono così definiti:

Inizio Attività (IA)

E' il termine entro il quale il Fornitore deve dare inizio all'attività oggetto della partita. Dell'inizio delle attività di ogni partita viene redatto verbale che è sottoscritto dai contraenti.

Termine Attività (TA)

E' il termine entro il quale il Fornitore deve completare le attività e prove di funzionamento di propria competenza oggetto della partita. Dell'ultimazione delle attività di ogni partita viene redatto verbale che è sottoscritto dai contraenti. Nel verbale devono essere specificati gli eventuali giorni di ritardo o di anticipo rispetto al termine di ultimazione previsto. La redazione dei verbali di IA e TA è subordinata al favorevole esito della verifica di conformità connessa con l'evento oggetto di verbalizzazione. Nei casi di non completa conformità del servizio alle pattuizioni contrattuali, che non pregiudichi l'accettazione con riserva dello stesso, verrà redatto l'apposito verbale, fermo restando l'obbligo da parte del Fornitore di sanare le inadempienze evidenziate con le modalità e nei termini concordati.

6.3 Spostamento dei termini contrattuali

Nel caso di interruzione del lavoro o di ritardo nella sua esecuzione, determinato da una o più delle cause appresso elencate, il Fornitore può richiedere lo spostamento dei termini contrattuali per un periodo da concordare e, di norma, non superiore al tempo perduto per tali cause:

- a) cause di forza maggiore; resta inteso che non sono compresi tra tali cause i ritardi imputabili ai subfornitori;
- b) spostamenti e sospensioni dei termini contrattuali ai sensi degli articoli 13.1 e 13.2;
- c) ritardi nel montaggio e nella messa in servizio di altre parti non oggetto del contratto e da espletare da terzi che determinino un ritardo nei programmi;
- d) mancata consegna da parte dell'E.ON Produzione S.p.A., alle date prefissate, dei materiali di sua proprietà da montare a cura del Fornitore.

Il Fornitore è tenuto a presentare tempestivamente all'E.ON Produzione S.p.A., a pena di decadenza, domanda di proroga scritta, debitamente motivata e documentata. Ricevuta la richiesta, l'E.ON Produzione S.p.A. stabilisce per iscritto l'entità della proroga tenuto conto anche di eventuali corresponsabilità del Fornitore, fatta salva la facoltà di quest'ultimo di formulare le proprie riserve. Detto spostamento, anche se dovuto a cause indipendenti dalla volontà del Fornitore, non può costituire ragione per una richiesta di maggior compenso da parte del Fornitore stesso.

6.4 Divieto al Fornitore di sospendere o rallentare le attività

Per nessun motivo, neppure in caso di controversie, il Fornitore può sospendere o rallentare di sua iniziativa le attività. Per qualunque arbitraria sospensione del servizio da parte del Fornitore, l'E.ON Produzione S.p.A. ha il diritto di risolvere il contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 14.1, ferma restando la piena e diretta responsabilità del Fornitore stesso per i danni eventualmente causati all'E.ON Produzione S.p.A..

6.5 Esecuzione in danno

Qualora il Fornitore non dia corso in tutto o in parte all'esecuzione di quanto ordinato dall'E.ON Produzione S.p.A. anche dopo l'assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza, l'E.ON Produzione S.p.A. avrà il diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione, utilizzando, a tal fine la propria organizzazione o quella di terzi. I maggiori oneri che l'E.ON Produzione S.p.A. dovesse eventualmente sopportare saranno a carico del Fornitore.

7. PREZZI CONTRATTUALI E CAUZIONE**7.1 Condizioni ambientali**

Con la lettera di accettazione, il Fornitore riconosce di essersi reso pienamente edotto e di avere tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ed alee ad esse connesse che possano avere influenza sulla esecuzione del servizio e sulla determinazione dei prezzi. Il Fornitore quindi ha preso esatta conoscenza dei luoghi dove deve essere eseguito il servizio nonché, tra l'altro, delle condizioni sanitarie della zona, delle condizioni ambientali, del regime delle acque, delle possibilità di approvvigionamento idrico e dei materiali, delle vie di accesso, della possibilità di transito, della distanza dei luoghi di lavoro dai centri abitati, della disponibilità e del costo effettivo della mano d'opera indipendentemente dalle tariffe ufficiali e della ubicazione e condizione dei luoghi idonei per eventuali cave e discariche e di avere inoltre considerato i vincoli a lui derivanti dallo svolgimento contemporaneo degli altri lavori che si eseguono per conto dell'E.ON Produzione S.p.A..

7.2 Remuneratività dei prezzi contrattuali

Quanto forma oggetto del contratto, comprese le eventuali varianti, è remunerato in base ai prezzi ivi stabiliti ed a quelli, eventuali, definiti con le modalità dell'art. 7.3. Detti prezzi contrattuali si riferiscono singolarmente a prestazioni interamente finite e complete in ogni loro parte, anche

accessorie, ed eseguite a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni e modalità indicate nel contratto, in esatta rispondenza allo scopo cui sono destinate. Pertanto i prezzi contrattuali coprono tutti gli oneri derivanti dal contratto, salvo quelli esplicitamente stabiliti a carico dell'E.ON Produzione S.p.A.. Con la lettera di accettazione il Fornitore riconosce la remuneratività del complesso dei prezzi contrattuali. Detti prezzi coprono quindi nel loro insieme l'utile del Fornitore oltre alla totalità delle spese e di tutti gli oneri inerenti il compimento del servizio ai sensi delle pattuizioni contrattuali. In relazione alla riconosciuta remuneratività del complesso dei prezzi contrattuali, nessuna riserva può essere avanzata in ordine alla pretesa non remuneratività di singoli prezzi, qualunque possa essere la causa che l'abbia determinata.

7.3 Valutazione economica delle varianti

L'E.ON Produzione S.p.A., durante l'esecuzione del servizio, ha la facoltà di ordinare prestazioni che non siano previste nei documenti contrattuali compensandole con nuovi prezzi. La valutazione economica delle varianti è determinata sulla base della richiesta formulata dall'E.ON Produzione S.p.A. e dell'offerta presentata dal Fornitore, tenendo conto di tutte le norme contrattuali e in analogia con i prezzi contrattuali ovvero, quando ciò non sia possibile, in via analitica sulla base dei costi elementari della mano d'opera, dei noleggi e dei materiali in vigore alla data del contratto. L'offerta del Fornitore deve essere accompagnata da documenti tecnici ed economici necessari a consentire all'E.ON Produzione S.p.A. la valutazione delle variazioni della consistenza del servizio e dei relativi costi per effetto dell'introduzione delle varianti stesse. Detti documenti devono essere analoghi, in particolare per quanto riguarda il grado di dettaglio, a quelli redatti dal Fornitore in sede di offerta. In caso di mancato accordo il Fornitore è tenuto comunque a dare corso all'esecuzione della prestazione. In questo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati dall'E.ON Produzione S.p.A., salvo il diritto del Fornitore di avanzare, nei termini e con le modalità dell'art. 15.1, specifiche riserve.

7.4 Prestazioni a consuntivo

Ove espressamente previsto in contratto, durante il periodo di espletamento del servizio, l'E.ON Produzione S.p.A., per iscritto, può richiedere, con congruo preavviso al Fornitore, il quale è tenuto ad adempiere, anche l'esecuzione di alcune prestazioni accessorie inerenti il servizio. Anche per queste prestazioni il Fornitore è tenuto a mettere tempestivamente a disposizione dell'E.ON Produzione S.p.A. la propria organizzazione ed è pertanto obbligato a provvedere, sotto la sua esclusiva responsabilità, a quanto comunque occorra. L'esecuzione di prestazioni di cui al primo comma non dà diritto, di regola, allo spostamento dei termini contrattuali, né a compensi speciali per insufficienza di personale o mancato uso di impianti di cantiere, opere provvisorie e materiali o per le eventuali interferenze.

7.5 Invariabilità dei corrispettivi

I corrispettivi contrattuali si intendono fissi ed invariabili.

7.6 Cauzione

Il Fornitore, ove espressamente stabilito nel contratto, deve costituire a favore dell'E.ON Produzione S.p.A. cauzione sotto forma di fidejussione bancaria o di polizza fideiussoria pagabile a prima richiesta e per l'intero importo riportato in contratto. La predetta cauzione è costituita a garanzia dell'esatto adempimento, da parte del Fornitore, di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto e del risarcimento dei danni derivanti all'E.ON Produzione S.p.A. dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. In tutti i predetti casi l'E.ON Produzione S.p.A. ha il diritto di disporre della cauzione e di ogni altra somma dovuta al Fornitore, salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione. In ogni caso il Fornitore è obbligato a reintegrare l'importo della cauzione di cui l'E.ON Produzione S.p.A. si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del servizio. Lo svincolo della cauzione sarà autorizzato dall'E.ON Produzione S.p.A. al termine dell'esecuzione del servizio ed in sede di chiusura del rapporto, dopo che saranno stati adempiuti dal Fornitore tutti gli obblighi assunti.

8. CONTABILITA'**8.1 Contabilità dei compensi a misura****8.1.0 Norme contabili**

Le quantità sono contabilizzate in base alle unità di misura previste nelle voci di prezzo contrattuali ed alle norme contrattuali di misurazione. I computi sono sviluppati in base alle dimensioni fissate nei disegni di progetto o in base a quelle stabilite per iscritto dall'E.ON Produzione S.p.A.. Ove si riscontrino in contraddittorio dimensioni inferiori, in caso di accettazione da parte dell'E.ON Produzione S.p.A., si contabilizzano le dimensioni effettive rilevate.

8.1.1 Procedura contabile

Con il procedere dei lavori, dopo i rilievi in contraddittorio, l'E.ON Produzione S.p.A. effettua la determinazione e la classificazione delle quantità eseguite su appositi libretti di misura. Tali libretti devono essere firmati ad ogni aggiornamento dal Fornitore, il quale ha la facoltà di firmare anche con riserva. Qualora il Fornitore si astenga dal partecipare ai rilievi o dal firmare i libretti di misura, l'E.ON Produzione S.p.A., dopo avergli trasmesso regolare invito a mezzo lettera raccomandata, procede al rilievo stesso con il concorso di due testimoni che firmano i libretti di misura; le misurazioni ivi riportate fanno piena fede nei confronti del Fornitore. L'E.ON Produzione S.p.A. si riserva la facoltà, in casi particolari, di iscrivere sui libretti delle misure quantità provvisorie derivanti da una sua insindacabile valutazione approssimata del lavoro eseguito.

8.2 Contabilità dei compensi a corpo**8.2.0 Norme contabili**

Il prezzo a corpo è contabilizzato in quote percentuali così come stabilite nel contratto, alle scadenze ivi fissate, previo accertamento, di norma in contraddittorio, degli eventi contrattualmente stabiliti.

8.2.1 Procedura contabile

L'E.ON Produzione S.p.A., ove ne ravveda la necessità, riporta nei libretti delle misure di cui al primo comma dell'art. 8.1.1, con il procedere dei lavori, le risultanze degli accertamenti sopra previsti.

8.3 Contabilità delle prestazioni a consuntivo**8.3.0 Norme contabili**

Le prestazioni a consuntivo saranno compensate in base ai prezzi contrattuali applicati al tempo di effettivo impiego della manodopera, macchinari, attrezzature e mezzi d'opera utilizzati nel lavoro ed alle quantità di materiali effettivamente impiegati.

8.3.1 Procedura contabile

Le prestazioni a consuntivo devono essere elencate con frequenza giornaliera nei rapportini dei lavori a consuntivo in cui sono indicate le attività eseguite, le qualifiche e il tempo di effettivo impiego della manodopera, dei macchinari, attrezzature e mezzi d'opera e la descrizione e quantità dei materiali forniti. I predetti rapportini, redatti in contraddittorio, devono essere firmati dal Fornitore, il quale ha diritto di firmarli anche con riserva e costituiscono il documento in base al quale sono contabilizzate le prestazioni a consuntivo.

8.4 Registro di contabilità

Il registro di contabilità è aggiornato alle scadenze periodiche previste nel contratto. Le quantità annotate nei libretti di misura sono trascritte sul registro di contabilità ed elevate a valore con l'applicazione dei prezzi contrattuali. Ogni aggiornamento del registro di contabilità, messo a disposizione dall'E.ON Produzione S.p.A. presso i propri uffici, deve essere sottoscritto, in tutte le pagine, dal Fornitore, entro quindici giorni dall'invito dell'E.ON Produzione S.p.A.. Contestualmente l'E.ON Produzione S.p.A. consegna al Fornitore copia dei documenti sottoscritti. Nel registro di contabilità sono registrati, di volta in volta, anche gli eventuali importi relativi a sospensioni, compensi, penali ed agli altri eventuali addebiti comunque mossi dall'E.ON Produzione S.p.A.. Nel caso di mancata presentazione del Fornitore entro il termine suddetto, si danno come accertate ed accettate le registrazioni fatte dall'E.ON Produzione S.p.A. e il Fornitore decade dal diritto di far valere, in qualunque modo e tempo, riserve e/o richieste che ad esse si riferiscano.

9. PAGAMENTI**9.1 Situazioni provvisorie di avanzamento lavori**

Con riferimento a quanto riportato nel registro di contabilità, l'E.ON Produzione S.p.A. predispone la situazione provvisoria progressiva di avanzamento lavori, che viene emessa entro trenta giorni dalla fine del periodo cui la situazione fa riferimento. Copia di detta situazione sarà consegnata al Fornitore che emetterà fattura per il corrispondente importo.

9.2 Pagamenti in acconto

Al Fornitore verrà corrisposto un acconto pari al 95% dell'ammontare corrispondente a quello della situazione provvisoria predetta, salvo diversa pattuizione contrattuale. I pagamenti in acconto al Fornitore saranno effettuati dall'E.ON Produzione S.p.A. solo in base alle risultanze delle

situazioni di avanzamento lavori. Per nessun motivo verranno corrisposti al Fornitore altri acconti che non siano quelli sopra specificati, né verrà accordato il versamento frazionato o comunque anticipato degli acconti medesimi. L'emissione delle situazioni di avanzamento lavori e la liquidazione delle fatture non potranno mai valere come accettazione delle opere né delle quantità registrate, facendo fede a tal fine solo le risultanze dell'accettazione definitiva.

10. ACCETTAZIONE DELLE OPERE**10.1 Accettazione**

Il Fornitore deve eseguire, sotto la propria esclusiva responsabilità, la manutenzione, riparazione, revisione e controlli funzionali di quanto forma oggetto del servizio secondo quanto specificato nel contratto. Dalla data di inizio dell'attività fino all'accettazione provvisoria, il Fornitore è responsabile della buona conservazione dei macchinari e/o apparecchiature oggetto del servizio secondo le procedure approvate dall'E.ON Produzione S.p.A.. Il Fornitore è tenuto a provocare in tempo utile l'accertamento in contraddittorio di quanto oggetto del servizio, in particolare di quanto non sarebbe in seguito suscettibile di constatazione o accertamento. In caso di inosservanza da parte del Fornitore di tali disposizioni hanno valore, a tutti gli effetti contrattuali, le determinazioni dell'E.ON Produzione S.p.A.. Quanto oggetto del servizio deve rispondere esattamente a tutti i requisiti contrattuali e a tutte le prescrizioni impartite dall'E.ON Produzione S.p.A. e ai disegni consegnati o approvati dall'E.ON Produzione S.p.A. stessa e deve essere eseguito a perfetta regola d'arte ed essere esente da ogni difetto. Per le parti oggetto del servizio non rispondenti ai requisiti suddetti, il Fornitore è tenuto in ogni caso ad eseguire, a propria cura e spese, tutti gli interventi necessari a rendere il servizio integralmente conforme ai requisiti e alle prescrizioni di cui al comma precedente. L'E.ON Produzione S.p.A. ha la facoltà di rifiutare le parti oggetto del servizio ritenute non idonee riservandosi comunque, in particolari casi ed a sua discrezione, di accettare, rivedendo se necessario i corrispettivi contrattuali, quanto oggetto del servizio nello stato in cui si trova, fermo restando, in ogni caso, il diritto dell'E.ON Produzione S.p.A. al risarcimento di ogni altro danno che comunque possa derivare.

10.2 Accettazione provvisoria

Dopo che è stata constatata l'avvenuta ultimazione di una singola partita di attività vengono effettuate, in presenza del Fornitore, alla data stabilita dall'E.ON Produzione S.p.A. e comunque entro sessanta giorni dall'ultimazione della partita, le constatazioni, verifiche e prove necessarie per accertare se la partita stessa sia provvisoriamente accettabile. In caso affermativo viene redatto verbale di accettazione provvisoria. Tale verbale viene sottoscritto anche dal Fornitore, il quale può formulare riserve riguardanti esclusivamente le operazioni relative all'accettazione provvisoria.

10.3 Accettazione definitiva

Le operazioni di accettazione definitiva debbono concludersi entro e non oltre 90 giorni dalla data dell'ultimo dei verbali di accettazione provvisoria. L'E.ON Produzione S.p.A., visti gli atti contrattuali ed in particolare i verbali di accettazione provvisoria, effettua le ulteriori constatazioni, verifiche e prove necessarie per l'accettazione definitiva. L'E.ON Produzione S.p.A. può prescrivere eventuali ulteriori attività necessarie affinché quanto forma oggetto del servizio nel suo complesso sia rispondente alle condizioni stabilite. Tali attività devono essere ultimate entro il termine stabilito dall'E.ON Produzione S.p.A. la quale, in caso di inadempienza, può provvedervi direttamente a spese del Fornitore. Eseguite le attività prescritte, l'E.ON Produzione S.p.A. redige il verbale di accettazione definitiva. Il verbale di accettazione definitiva deve essere firmato dal Fornitore, il quale ha diritto di apporvi riserve riguardanti esclusivamente le operazioni di accettazione definitiva. L'accettazione definitiva non esonera il Fornitore dalle responsabilità che ad esso derivino, per effetto del contratto, dalle leggi in vigore.

11. SITUAZIONE FINALE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO

Entro novanta giorni dalla firma da parte del Fornitore del verbale di accettazione definitiva, l'E.ON Produzione S.p.A. deve redigere sul registro di contabilità il conto di liquidazione finale a saldo in base all'ultimo aggiornamento del registro di contabilità ed agli accrediti e deduzioni da introdurre in contabilità per effetto delle risultanze dell'accettazione definitiva, deve predisporre ed emettere la situazione finale a saldo con lo svincolo delle cauzioni (se previste) di cui all'art. 7.6 del presente Capitolato, al netto di quanto dovuto, a qualsiasi titolo, dal Fornitore all'E.ON Produzione S.p.A.. Nel caso in cui il Fornitore abbia sottoscritto con riserva l'ultimo aggiornamento del registro di contabilità, ovvero il verbale di accettazione definitiva, l'E.ON Produzione S.p.A. provvede alle operazioni di liquidazione finale a saldo in occasione della definizione degli importi di dette riserve, procedendo, tuttavia, entro lo stesso termine di novanta giorni, indipendentemente dalla risoluzione delle riserve medesime, allo svincolo delle suddette cauzioni (se previste) e delle trattenute a garanzia ed al pagamento degli eventuali conguagli dovuti al Fornitore.

12. GARANZIA

Il Fornitore garantisce la buona esecuzione del servizio per il periodo precisato in contratto. In caso di anomalia, durante il periodo di garanzia, il Fornitore dovrà, a sue esclusive cura e spese, eseguire tutti gli interventi necessari e rendere quanto forma oggetto del servizio pienamente rispondente a tutte le caratteristiche tecniche e di funzionalità previste nel contratto, intervenendo con la massima tempestività per rimuoverne la causa, al fine di contenere l'eventuale indisponibilità del bene oggetto del servizio e limitare i danni da ciò derivanti all'E.ON Produzione S.p.A., dei quali il Fornitore rimane in ogni caso pienamente ed esclusivamente responsabile.

13. SOSPENSIONI**13.1 Sospensione discrezionale**

L'E.ON Produzione S.p.A. si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di sospendere temporaneamente, per fatto proprio e senza obbligo di comunicarne i motivi, l'esecuzione di una o più partite o anche di tutto il servizio, dandone comunicazione al Fornitore mediante lettera raccomandata A.R.. La sospensione ha effetto a partire dal giorno stabilito nella comunicazione. Il Fornitore deve, da tale data, far cessare le relative attività lavorative lasciando immutata la consistenza degli eventuali macchinari, attrezzature e mezzi d'opera utilizzati nel servizio e provvedendo alla loro custodia e conservazione. La ripresa delle attività sarà richiesta dall'E.ON Produzione S.p.A. con congruo anticipo a mezzo di lettera raccomandata A.R. e deve avvenire non oltre il giorno ivi stabilito. Spetta al Fornitore il compenso appositamente stabilito in contratto nonché uno spostamento dei termini contrattuali delle partite interessate commisurato alla durata della sospensione. In caso di mancato accordo permane ogni obbligo del Fornitore in ordine al contratto, compreso quanto previsto nel presente articolo, e le nuove condizioni sono, in questo caso, stabilite dall'E.ON Produzione S.p.A., fermo restando il diritto del Fornitore di avanzare specifiche riserve nei termini e con le modalità dell'art. 15.1. Il compenso forfettario giornaliero, stabilito nel contratto, è relativo alla presenza contemporanea ed alla disponibilità di tutti i macchinari, attrezzature e mezzi d'opera, sul luogo del servizio, previsti dal Fornitore in sede di offerta in quanto necessari al suo espletamento. Qualora, all'atto della sospensione dei lavori, l'installazione dei macchinari, attrezzature e mezzi d'opera non sia completa, i compensi di cui sopra sono ridotti determinandone l'entità in rapporto alla quota parte di questi impiegata. Il Fornitore ha diritto a recedere dal contratto nel caso in cui la sospensione discrezionale delle attività delle partite in corso di esecuzione sia totale e superi la durata di centottanta giorni, anche se in più periodi.

13.2 Sospensione dei lavori

L'E.ON Produzione S.p.A., in qualsiasi momento, può autorizzare o disporre per iscritto sospensioni temporanee dell'esecuzione delle attività di una o più partite o anche di tutte le attività oggetto del servizio, qualora:

- cause di comprovata forza maggiore, ivi comprese quelle dovute a provvedimenti delle Pubbliche Autorità, impediscano che le attività relative al servizio procedano utilmente. Non sono da considerarsi cause di forza maggiore le eventuali avverse condizioni meteorologiche in cui si è costretti ad operare;
- cause di qualsiasi natura pregiudichino il buon andamento o la esecuzione a regola d'arte del servizio.

Nei predetti casi le sospensioni non danno diritto a compensi di sorta, spettando al Fornitore solo lo spostamento dei relativi termini contrattuali delle partite interessate. Solo se la durata complessiva di totale sospensione del servizio, anche in più fasi, risulti superiore a venti giorni, si applicano, per il periodo eccedente, le previsioni di cui all'art. 13.1. In caso di parziale sospensione delle attività il compenso viene ridotto, calcolandolo sulla base di quello per sospensione totale di cui all'art. 13.1, in rapporto all'entità delle partite sospese. Della sospensione del servizio e della successiva ripresa vengono redatti appositi verbali.

14. SCIoglimento DEL CONTRATTO**14.1 Risoluzione del contratto**

In tutti i casi di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi derivanti dal contratto di servizio, il contratto medesimo può essere risolto dall'E.ON Produzione S.p.A., ai sensi delle disposizioni del Codice Civile. La risoluzione opera di diritto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., nei casi previsti negli artt. 2.1, 3.1, 4 e 6.4.

14.2 Recesso unilaterale

E' facoltà dell'E.ON Produzione S.p.A., in ogni momento e qualunque sia lo stato di avanzamento del servizio, di recedere dal contratto. Tutte le attività, anche se non finite ma eseguite regolarmente, sono conteggiate ai prezzi contrattuali. E' parimenti facoltà dell'E.ON Produzione S.p.A. di recedere dal contratto in caso di sottoposizione del Fornitore a procedure concorsuali ovvero in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda.

15. RISERVE, ARBITRATO, FORO COMPETENTE**15.1 Riserve**

Tutte le riserve che il Fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate, a pena di decadenza, mediante firma con riserva del registro di contabilità esclusivamente in calce all'aggiornamento relativo al periodo in cui è caduto l'evento che determina la riserva. Nel registro di contabilità il Fornitore deve inoltre richiamare, pena la loro decadenza, le riserve avanzate sui libretti delle misure, sulle liste giornaliere dei lavori a consuntivo, nonché sui verbali di accettazione provvisoria e definitiva. Il Fornitore ha l'obbligo di esplicitare le riserve comunicando all'E.ON Produzione S.p.A., tramite raccomandata A.R. entro il termine di 15 giorni dalla firma con riserva del registro di contabilità, i motivi che hanno determinato le riserve stesse e le specifiche dettagliate degli eventuali compensi cui ritiene avere diritto. Sia nel caso in cui il Fornitore non abbia firmato il registro, sia nel caso in cui, avendolo firmato con riserva, non abbia poi esplicitato le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicati, si hanno come accertati ed accettati i fatti registrati ed il Fornitore decade del diritto di far valere, in qualunque tempo e modo riserve e richieste che ad essi si riferiscono. All'atto della firma dell'ultimo aggiornamento del registro di contabilità, il Fornitore deve richiamare le riserve da lui sollevate nel corso dei lavori e non ancora risolte che intende mantenere. Non sono ammesse nuove riserve se non quelle relative a fatti inerenti l'ultimo aggiornamento. Se il Fornitore sottoscrive l'ultimo aggiornamento del registro di contabilità senza richiamare le precedenti riserve, tutte le precedenti situazioni di lavori si intendono da lui definitivamente accettate con decadenza delle relative riserve, parimenti, se non iscrive riserve riferentesi all'ultima situazione provvisoria, questa si intende anch'essa definitivamente accettata. Le riserve avanzate nei modi e nei termini sopra indicati, saranno prese in considerazione ed esaminate entro 150 giorni dalla data del verbale di accettazione definitiva. L'avvenuta risoluzione delle riserve sarà definita in apposito atto emesso con le stesse modalità del contratto principale.

15.2 Arbitrato

Le controversie fra l'E.ON Produzione S.p.A. e il Fornitore che non si siano potute risolvere con l'accordo diretto fra i contraenti sono deferite, se non vi si oppone uno dei contraenti, ad arbitrato. Nessuna controversia può essere tradotta in giudizio arbitrale dal Fornitore se non abbia, a suo tempo, formato oggetto di specifica riserva. Il Collegio Arbitrale è composto da tre arbitri, nominati uno dall'E.ON Produzione S.p.A., uno dal Fornitore ed un terzo, con funzione di Presidente, dai primi due, ovvero, in mancanza di accordo e su istanza di uno dei contraenti, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio E.ON Produzione S.p.A. nell'ambito territoriale del quale si svolgono i servizi appaltati. Il contraente che intende deferire una controversia agli arbitri deve notificare alla controparte un atto contenente i propri quesiti e la nomina del proprio arbitro. Ove, entro 60 giorni dalla ricezione di tale atto, l'altro contraente non notifichi un atto contenente i propri quesiti e la nomina del proprio arbitro, la domanda si intende respinta. La sede del Collegio Arbitrale è quella stessa degli uffici E.ON Produzione S.p.A. come sopra precisato. Gli arbitri decidono secondo le regole del diritto.

15.3 Foro competente

Foro competente, ad esclusione di qualsiasi altro, è quello in cui ha sede l'Unità dell'E.ON Produzione S.p.A. che ha stipulato il contratto, salvo che sia diversamente indicato nello stesso.

16. IMPOSTE E TASSE

Tutte le tasse, imposte, diritti ed oneri fiscali gravanti su quanto forma oggetto del contratto sono a carico del Fornitore, ad eccezione di quelle che per legge sono a carico dell'E.ON Produzione S.p.A..

Data**Timbro e Firma del Fornitore****DICHIARAZIONE DEL FORNITORE**

Il Fornitore dichiara di essere a perfetta conoscenza e di approvare tutte indistintamente le condizioni, norme, prescrizioni e pattuizioni contenute nei documenti costituenti il contratto. Il Fornitore dichiara inoltre di aver particolarmente considerato quanto disposto nei sottoelencati articoli e paragrafi delle presenti Condizioni Generali, per le quali esprime, a norma dell'art. 1341 C. C., il proprio pieno ed incondizionato consenso.

- 1.2 Obblighi del Fornitore;
- 1.7 Comunicazioni e disposizioni, constatazioni in contraddittorio;
- 1.11 Assicurazioni;
- 6.3 Spostamento dei termini contrattuali;
- 7.2 Remuneratività dei prezzi contrattuali;
- 8.4 Registro di contabilità;
- 13.1 Sospensione discrezionale;
- 13.2 Sospensione dei lavori;
- 14.2 Recesso unilaterale;
- 15.1 Riserve;
- 15.2 Arbitrato;
- 15.1 Foro competente.

Data**Timbro e Firma del Fornitore**